



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0028/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0033/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe - Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente

Maurizio Greco - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0033/CSA/2024-2025, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l e dal Sig. Gian Piero Gasperini in data 09.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 59 del 01.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2024, l'Avv. Maurizio Greco e uditi l'Avv. Gian Pietro Bianchi e il Sig. Gian Piero Gasperini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Al 90° del secondo tempo, nel corso della gara BOLOGNA ATALANTA disputata in data 28.09.2024, l'allenatore della Soc. ATALANTA, Sig. G. GASPERINI, dopo la segnatura del gol della sua squadra, al momento di rientrare in panchina, dopo aver esultato unitamente ad altri appartenenti alla Soc. ATALANTA, si rivolgeva, rientrando nell'area tecnica, al pubblico della Soc. BOLOGNA, squadra ospitante, posto alle spalle della panchina medesima, facendo dei gesti con le braccia e con le mani - come meglio specificato nel referto dei delegati della Procura Federale presenti - provocando la reazione della tifoseria che occupava quel settore; che lanciava, altresì, nel frangente, una bottiglietta d'acqua e un bicchiere di carta pieno, che sfioravano la panchina della Soc. ATALANTA e gli occupanti della panchina medesima, senza però colpirli raggiungendo il terreno di gioco.

Il Giudice Sportivo - Lega serie A - con delibera pubblicata sul C.U. n. 59 in data 01.10.2024, lo sanzionava con la ammenda di euro 10.000,00 (diecimila).

Proponevano tempestivo reclamo in data 09.10.2024, dopo che era stato presentato rituale preannuncio con richiesta di copia atti, sia l'interessato che la Società di appartenenza.

Nell'impugnazione i fatti venivano pacificamente ammessi, ma veniva evidenziata la circostanza che l'allenatore aveva reagito dopo essere stato pesantemente raggiunto da insulti e provocazioni, per gran parte della durata dell'incontro, ad opera dei tifosi avversari che occupavano gli spalti posti alle spalle della panchina.

Nel reclamo si evidenziava come l'allenatore avesse simulato il movimento della bocca "...con il tipico gesto del "*parlate, parlate*" o meglio del "*offendete, offendete...*"; cosa che seppur da evitare è stata determinata appunto dalla grave e reiterata provocazione subita.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con il reclamo veniva chiesto che fossero esperiti eventuali ulteriori accertamenti in quanto i rappresentanti della Procura Federale potevano non aver percepito le precedenti provocazioni dei sostenitori della Soc. BOLOGNA, che appunto avevano causato la reazione dell'allenatore stesso.

Tutto questo in ogni caso, si sosteneva nel reclamo, determinava la circostanza attenuante della provocazione con una diversa qualificazione dei fatti ed una attenuazione della sanzione, anche perchè nella circostanza, l'allenatore avrebbe rivolto solo ed esclusivamente al pubblico un invito a mantenere un comportamento più corretto.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto dei rappresentanti della Procura Federale - e come del resto ammesso in punto di ricostruzione degli eventi nel reclamo medesimo - che l'allenatore Sig. GASPERINI ha nell'occasione descritta rivolto gesti nei confronti dei sostenitori avversari, cosa che rende del tutto inutile qualsivoglia accertamento istruttorio.

Comunque si voglia inquadrare detta gestualità, infatti, essa costituisce e palesa una condotta idonea ad essere percepita come fenomeno di provocazione ed atteggiamento di istigazione in un momento delicato dell'incontro, tant'è che ha dato luogo al lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi avversari, suscettibile di attingere persone presenti nel recinto di gioco essendosi determinata una situazione di potenziale pericolo.

La condotta dell'allenatore non può trovare giustificazione alcuna, nemmeno in precedenti dileggi e/o insulti ricevuti da parte del pubblico; rivestendo egli un preciso ruolo di gestione tecnica e comportamentale, e così essendo obbligato, per primo a tenere contegni connotati, dalla massima prudenza e correttezza, che siano percepiti come espressione di fair play e distacco da ogni forma di provocazione.

Il suo comportamento deve essere di esempio di tanto che, seppur nell'ambito dell'evento agonistico, debba essere evitata qualsivoglia sua azione che possa suscitare reazioni anche in caso abbia subito, come nella specie, reiterate ed intense provocazioni.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati dal Giudice Sportivo e che il reclamo, data la sua infondatezza, vada respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Maurizio Greco

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce